

Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

**Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.**

**Art. 70**

*(Raccordo tra il programma operativo di gestione e il piano operativo regionale)*

**1.** A decorrere dall'1 gennaio 2008, sino alla deliberazione della Giunta regionale che approva il POG, è autorizzata in via provvisoria la gestione delle risorse, nei limiti previsti dall'articolo 30, sulla base dell'ultimo piano operativo regionale approvato e sue successive modificazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.